



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE GAS DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE

NR. Progr.

655

Data

03/12/2019

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

8

Sottoclasse

0

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE GAS DI
PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE**

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia, in qualità di proprietario delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale posti nel territorio comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 28.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, anche a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 164/2000 ed in particolare ai dispositivi contenuti negli articoli 14 e 15, ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con contratto di servizio Rep n. 5.549 del 16 febbraio 2004 il Comune ha affidato alla Ditta AIMAG S.p.A. di Mirandola (MO) il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale (02 - contratto Rep. 5.549 del 16.02.2004 per la prevista durata di 12 anni;
- dopo il conferimento di ramo d'azienda da parte di AIMAG in favore di AS RETIGAS S.r.l., società soggetta alla direzione e coordinamento della stessa Aimag S.p.A., quest'ultima è subentrata nell'affidamento del predetto servizio di distribuzione del gas;
- nel periodo contrattuale il settore della distribuzione gas è stato oggetto di una notevole proliferazione normativa di regolazione del settore; fra questi la costituzione degli Atem (Ambiti Territoriali Minimi);
- l'affidamento è scaduto in data 31.12.2015 e l'attuale gestore AS Retigas S.r.l. di Mirandola continua a svolgere, in regime di *prorogatio*, e gestirà la distribuzione sino al prossimo affidamento al Gestore subentrante che risulterà vincitore della gara dell'Atem "Bologna 1 e 2";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26 settembre 2013 è stato approvato l'accorpamento dei due Atem "Bologna 1 Città ed impianto di Bologna" e "Bologna 2 - Provincia", individuando, nel contempo, il Comune di Bologna quale stazione appaltante unica della gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale ed inoltre è stata approvata anche la Convenzione che lega i Comuni dell'Atem alla Stazione appaltante;
- il Comune di Anzola dell'Emilia è attualmente proprietario della maggior parte della rete di distribuzione del gas e a seguito della cessazione effettiva del servizio, affidato con gara (post Letta) nel 2004 al Gestore AS Retigas S.r.l., diverrà proprietario anche delle parti realizzate dal Gestore uscente, acquisendo la quota di investimenti, effettivamente realizzati nel periodo dal Gestore, che eccedono rispetto al piano di sviluppo offerto in gara;
- la vigente normativa inerente la distribuzione del gas, come integrata da numerose pronunce giurisprudenziali sul tema, consente alle Amministrazioni comunali proprietarie di parti delle reti di distribuzione del gas naturale di beneficiare della remunerazione tariffaria di tali cespiti, dopo aver ottemperato a precise disposizioni in ordine alla rappresentazione contabile dei capitali investiti;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 27.06.2019 con la quale l'Amministrazione ha demandato all'Area Tecnica comunale l'adozione degli atti relativi all'affidamento dell'incarico per la valorizzazione della rete gas, ai fini della trasmissione alla Stazione Appaltante di tutte le informazioni occorrenti per l'espletamento della gara di individuazione del nuovo gestore degli Atem "Bologna 1 Città ed impianto di Bologna" e "Bologna 2 – Provincia";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2019 "Atto di indirizzo in merito alla vendita della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25.11.2019 con cui è stato aggiornato il programma biennale beni e servizi 2019-2020 inserendo, tra l'altro, il servizio di supporto al RUP per la valorizzazione della rete gas, quantificando una spesa complessiva pari ad Euro 122.518,00 (codice CUI 80062710373201900009 codice CPV 71356300-1);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Aldo Ansaloni;

Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) sono stati redatti i documenti sotto indicati:

- capitolato d'oneri (Allegato A)
- elaborato requisiti di qualificazione e elementi di valutazione delle offerte (Allegato B);

Visto il sotto indicato quadro economico di progetto:

Importo del servizio (soggetti a ribasso)	€ 95.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
Importo totale del servizio	€ 95.000,00
Oneri e IVA	€ 25.536,00
Spese di gara (IVA compresa)	€ 1.952,00
contributo ANAC	€ 30,00
Totale complessivo	€ 122.518,00

Dato atto che con riferimento al comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente progetto non è suddivisibile in lotti, in quanto il servizio da realizzare costituisce un'unità minima funzionale di intervento nella propria unitarietà e che la mancata suddivisione dell'appalto in oggetto non va comunque a discapito della partecipazione;

Dato atto che l'importo complessivo del servizio a corpo a base di gara, ammonta a € 95.000,00 (IVA e oneri esclusi), e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale;

In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Preso atto che l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che indica gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella determinazione a contrarre;

Dato atto che, secondo i principi generali stabiliti dal D.lgs 50/2016 e le disposizioni dell'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture:

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
- deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
- deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs 50/2016, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di giungere alla migliore definizione della valorizzazione della rete gas di proprietà comunale;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di supporto al RUP per un importo a base di gara pari a € 95.000,00;
- la forma del contratto si identifica con la forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d'oneri allegato al presente atto;
- il contraente verrà selezionato mediante criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, previa attivazione di una procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2018 con la quale sono state approvate modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 13.11.2017 Rep. n. 153 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) presso l'Unione Terred'acqua tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Crevalcore e l'Unione Terre d'Acqua;
- la deliberazione del Consiglio della Unione Terred'acqua n. 20 del 28.12.2018 con la quale è stata approvata la Convenzione tra l'Unione e il Comune di Cento per una temporanea collaborazione per l'espletamento di alcune gare di appalto, in corso di sottoscrizione;

Dato atto che per effetto delle convenzioni citate l'Unione dei Comuni di Terred'acqua, già titolare delle funzioni per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e di forniture di beni e servizi di importo superiore a €. 40.000,00 per conto dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Crevalcore procede agli affidamenti facendo ricorso alla Centrale Unica di committenza del Comune di Cento;

Preso atto che la sopra citata convenzione con il Comune di Cento prevede che per l'espletamento delle gare l'Unione riconosca al Comune di Cento, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per ogni singolo procedimento di gara, un importo pari allo 0,50%

dell'importo a base di gara e che nel caso di specie il rimborso è quantificato in Euro 475,00;

Ritenuto necessario procedere alla prenotazione della spesa complessiva prevista per il servizio di € 122.518,00 (IVA inclusa), tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista nel capitolo 16140 Art. 253 denominato "incarico per rivalutazione rete gas – Ufficio tecnico" del Bilancio di Previsione 2019/2021, PEG 2019/2021, sufficientemente capiente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura aperta, devono essere mantenuti segreti:

A) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta;

B) fino alla approvazione dell'aggiudicazione:

- le offerte

C) fino all'aggiudicazione:

- gli atti del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Considerato che gli atti sopra indicati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti;

Dato atto che l'inosservanza degli obblighi di segretezza sopra citati comporta l'applicazione dell'art. 326 c.p.;

Visto l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici;

Vista la delibera n. 157/2016 dell'ANAC, che ha istituito il sistema AVCPass, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori economici;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto dei compiti e delle funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

Richiamato l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Richiamati:

- 1) l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,

l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

- 2) l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
- 3) la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato “Contenimento della spesa” quanto segue: “Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 26.09.2019 “*assunzione a tempo determinato del dott. Ansaloni Aldo ai sensi dell'art 110 del tuel: conferimento incarico di funzionario tecnico ai sensi dell'art. 50 comma 10 del d.lgs. 267/2000*”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20.12.2018, esecutiva, che ha approvato il bilancio di previsione Finanziario 2019/2021, nonché la delibera di Giunta n. 187 del 27.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, affidando ai Direttori i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa esposto,

- 1) di approvare il progetto relativo al servizio di supporto al RUP per la valorizzazione della rete gas comunale (codice CUI 80062710373201900009 codice CPV 71356300-1), che prevede una spesa complessiva di € 122.518,00 (IVA e oneri inclusi), di cui al seguente quadro economico e prospetto riepilogativo:

Importo del servizio (soggetti a ribasso)	€ 95.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
Importo totale del servizio	€ 95.000,00
Oneri e IVA	€ 25.536,00
Spese di gara (IVA compresa)	€ 1.952,00
contributo ANAC	€ 30,00
Totale complessivo	€ 122.518,00

composto dai seguenti elaborati:

- capitolato d'oneri (Allegato A)

- elaborato "*Requisiti di qualificazione e elementi di valutazione delle offerte*" (Allegato B)

dando atto che il progetto risponde alle finalità da conseguire ed è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- 2) Di individuare il contraente dell'esecuzione del servizio di supporto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) Di dare atto che il codice CIG della presente gara sarà acquisito dalla CUC, la quale nei tempi e con le modalità previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, darà corso al versamento della contribuzione di € 30,00 e che conseguentemente verrà effettuato il rimborso dal comune committente;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, la somma complessiva di € 122.518,00, comprensiva di IVA, sul capitolo 16140 Art. 253 denominato "*incarico per rivalutazione rete gas – Ufficio tecnico*" del Bilancio di Previsione 2019/2021, PEG 2019/2021,;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla CUC del Comune di Cento dando mandato alla stessa di espletare la procedura di gara e tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

DETERMINAZIONE NR. 655 DEL 03/12/2019

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Aldo Ansaloni)



Comune di Anzola dell'Emilia

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO -
AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA
DELL'EMILIA**

Il Direttore
Dell'Area Tecnica

Arch. Ansaloni Aldo

Introduzione

Il Comune di Anzola dell'Emilia è un comune posto nella provincia di Bologna ha una popolazione pari a 12.319 abitanti (dato ISTAT 2019) e si estende per una superficie complessiva di 36,61 kmq completamente pianeggianti.

Per quanto riguarda la rete gas, la stessa si estende per una lunghezza complessiva pari a 88 km e un volume di gas naturale distribuito pari a 13.453 (migliaia di Smc). Riferito all'anno 2018 ci sono complessivamente 5873 clienti allacciati alla rete.

La metanizzazione del territorio del comune di Anzola ha inizio nel 1964 quando viene deliberata la prima realizzazione della condotta di gas nel territorio di Anzola dell'Emilia.

Nel 1984 viene costituita l'Azienda Consortile A.Co.Se.R. al fine di gestire i servizi acqua, gas ed energia elettrica nei Comuni del bacino idrografico del fiume Reno; il Comune di Anzola dell'Emilia conferisce la rete gas nell'azienda.

Nel 1994 gli Enti locali partecipanti all'Azienda consortile decidono di trasformarla in Consorzio A.Co.Se.R. in base alla legge n. 142 del 1990.

Nel 1996 il Comune di Anzola dell'Emilia conferisce gli impianti gas, precedentemente conferiti nel Consorzio, nella società Seabo S.p.A., avente ad oggetto la gestione dei servizi di gas, acqua.

In data 15 maggio 1997 la Giunta Comunale di Anzola dell'Emilia delibera l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale all'Associazione Temporanea di Imprese formata da CO.GAS S.p.A. e da CPL Concordia S.c.r.l..

In data 20 luglio 2000 il Consiglio comunale delibera il rinnovo per il triennio successivo della convenzione e del contratto per la gestione del servizio di distribuzione del gas all'ATI CO.GAS - CPL Concordia.

In data 27 luglio 2000 Seabo S.p.A. comunica al Comune di Anzola la sua proposta relativa alla gestione del servizio gas articolata in tre possibili opzioni:

- affidamento diretto del servizio gas a Seabo S.p.A.;
- locazione della rete gas al Comune di Anzola per un canone annuo ;
- vendita al Comune degli impianti di proprietà di Seabo ;

In data 20 dicembre 2001 il Comune di Anzola dell'Emilia delibera l'acquisto delle reti gas da Seabo S.p.A.; dal 29.12.2001 il Comune di Anzola dell'Emilia è diventato proprietario di tutta la rete di distribuzione del gas presente sul suo territorio.

Successivamente il comune di Anzola dell'Emilia, ha affidato, il servizio di distribuzione del gas, alla Ditta AIMAG S.p.A. di Mirandola (MO) dal 01.01.2004 sino al 31.12.2015 ora AS Retigas S.r.l. in regime di prorogatio, sino alla conclusione della procedura di affidamento che sarà svolta dalla Stazione Appaltante della gara d'ambito.

Il Comune di Anzola dell'Emilia, nel ruolo di Comune concedente appartenente all' "Atem " Bologna 2-Provincia " approvava l'accorpamento dei due Atem "Bologna 1 Città ed impianto di Bologna" e "Bologna 2-Provincia" per l'affidamento di una gara unica del servizio di distribuzione del gas,

Il ruolo di Stazione appaltante è stato affidato al Comune di Bologna ed al Consorzio CON.AMI di Imola è stato affidato il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto, nella fase di gara e di controparte contrattuale nella fase di attuazione del Servizio.

La vigente normativa inerente la distribuzione del gas, consente alle Amministrazioni comunali proprietarie di parti delle reti del gas di beneficiare della remunerazione tariffaria di tali cespiti. Inoltre la recente giurisprudenza ha sancito anche la possibilità di alienare tali beni in fase di gara.

L'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2019 ha assunto l'atto di indirizzo in merito alla vendita della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà e con deliberazione consiliare n. 61 del 25.11.2019 in sede di aggiornamento del programma biennale beni e servizi 2019-2020 ha inserito il servizio di supporto al RUP per la valorizzazione della rete gas.

Premessa

Il Comune a seguito della cessazione del servizio affidato al Gestore AS Retigas S.r.l., diverrà proprietario anche delle parti realizzate dal Gestore uscente, acquisendo la quota di investimenti, effettivamente realizzati nel periodo dal Gestore, eccedenti rispetto al piano di sviluppo offerto in gara.

Alla data odierna, i valori riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per i capitali investiti netti (**CIN**) relativi alla totalità della rete di distribuzione presente nel Comune, ammontano a complessivi 2.119.387,22 € dati dalla somma del CIN DIS (Capitale investito netto della distribuzione) pari a 1.690.854,06 € e dal CIN MIS (Capitale investito netto della misura) pari a 428.533,16 € di cui proprietà del gestore uscente pari a 209.714,18 € di sola parte CIN MIS come dettagliato nella seguente tabella.

Estratto da ARERA Valori RAB per Tariffe provvisorie 2018

IDAmbito	Distributore	IDLocalità	Anno Prima Fornitura	Località	CIN DIS	CIN MIS
95	AS RETIGAS SRL	3230	1966	ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	1.690.854,06	428.533,16

La quota parte di proprietà del gestore viene indicata in complessivi **209.714,18 €** e relativa alla quota CIN MIS di conseguenza il CIN totale di proprietà comunale ammonta a **1.909.673,04 €** **che si assume quale R.A.B. iniziale.**

Ciò premesso, il Comune di Anzola dell'Emilia ha interesse, nel brevissimo termine, di conoscere il massimo valore e le modalità di cessione della propria rete di distribuzione del gas naturale al fine di predisporre la documentazione necessaria alla valorizzazione del patrimonio comunale inerente la rete di distribuzione del gas naturale e di trasmettere la documentazione alla Stazione Appaltante Comune di Bologna per l'espletamento della gara.

Pertanto, l'oggetto del presente incarico riguarda il servizio di supporto tecnico – amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per la verifica dello stato di conservazione della rete e la determinazione del massimo valore di cessione della parte di rete di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale nell'ambito della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem "Bologna 1 e Bologna 2 unificato".

Il servizio in oggetto è regolato:

- a) dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 e successive modificazioni e integrazioni e dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 27.03.2014 per quanto applicabili;
- b) dalle disposizioni del presente Capitolato;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dalle norme in materia di Contabilità delle Pubbliche Amministrazioni e, per quanto applicabili, dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**Articolo 1
Contenuti del servizio oggetto di affidamento**

La prestazione richiesta si articola nelle seguenti attività:

- 1.** Assistenza al R.U.P. nelle operazioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione della rete e degli impianti di proprietà comunale;
- 2.** Assistenza al RUP e agli uffici comunali nella illustrazione e condivisione con la Stazione appaltante, Comune di Bologna, e con la Struttura Tecnica di Supporto, il Consorzio CON.AMI di Imola, del percorso di ottimizzazione del valore della RAB della rete di proprietà comunale nell'ipotesi di disallineamento dalle medie di settore di cui all'articolo 22.2 della Delibera n. 775/2016/R/Gas (RTDG);
- 3.** Supporto al RUP e agli uffici comunali nel rapporto con l' ARERA per l'ipotesi di applicazione del disposto di cui all'articolo 22.2 della Delibera n. 775/2016/R/Gas (RTDG);
- 4.** Predisposizione del programma di calcolo del "Valore iniziale" della R.A.B. utilizzando la stratificazione standard di cui all'Allegato A alla Determinazione n. 4/2016 del 5 febbraio 2016, come aggiornata con Determinazione n.6/2018 del 8 giugno 2018, adattato alla particolare

- situazione del Comune di Anzola dell'Emilia;
5. Stima del "Valore iniziale" della R.A.B della rete di proprietà comunale, nel caso di disallineamento rispetto alle medie di settore di cui all'articolo 22 della Delibera n. 775/2016/R/Gas (RTDG), svolta utilizzando la stratificazione standard di cui alla Determinazione n. 4/2016 del 5 febbraio 2016, come aggiornata con Determinazione n.6/2018 del 8 giugno 2018;
 6. Stima della remunerazione tariffaria annuale spettante al Comune di Anzola dell'Emilia nella situazione post gara nel caso di mantenimento della proprietà della rete di distribuzione del gas nel periodo di affidamento (12 anni) utilizzando il "valore iniziale" R.A.B. di cui al precedente punto 4;
 7. Stima del "valore iniziale" della R.A.B., come determinata al precedente punto 4 , residua alla fine del periodo di affidamento;
 8. Confronto fra la Stima della R.A.B., come determinata al precedente punto 4, e la R.A.B. definita dall'ARERA ed utilizzata nella definizione della tariffa di distribuzione attuale a partire dal valore reso disponibile per la tariffa provvisoria 2018 dalla Stazione Appaltante ;
 9. Stima del valore della rete di proprietà comunale (**VIR**) secondo la metodologia prevista dall'articolo 5 del D.M. 226/2011 e sm.i. ;
 10. Supporto al r.u.p. ed agli Uffici comunali nella predisposizione della documentazione di confronto fra le due metodologie di stima del valore della rete di proprietà comunale come descritto ai precedenti punti 4 ed 8 al fine dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali;
 11. Supporto al RUP e agli Uffici comunali nella predisposizione della specifica documentazione richiesta dalla Stazione appaltante (Comune di Bologna), e/o dalla Struttura Tecnica di Supporto (Consorzio CON.AMI di Imola), relativa al "valore iniziale" della R.A.B., come determinata al precedente punto 4, per l' inserimento nel bando e per la preparazione della inerente documentazione di gara;
 12. Supporto al r.u.p. ed agli Uffici comunali nella predisposizione della specifica documentazione richiesta dalla Stazione appaltante, Comune di Bologna, e/o dalla Struttura Tecnica di Supporto, il Consorzio CON.AMI di Imola, relativa al valore della rete di proprietà comunale secondo la metodologia prevista dall'articolo 5 del D.M. 226/2011 e sm.i come determinata al precedente punto 8, per l' inserimento nel bando e per la preparazione della inerente documentazione di gara;
 13. Assistenza al RUP e agli uffici comunali nella fase di consegna degli impianti di proprietà comunale al gestore subentrante (affidatario della gara che sarà espletata dal Comune di Bologna).

Articolo 2

Obbligazioni a carico del soggetto incaricato

L'incaricato si impegna:

- a) a consegnare al Comune di Anzola dell'Emilia apposita relazione/perizia di stima indicante il "Valore iniziale" della R.A.B di cui all'articolo 22 della Delibera n. 775/2016/R/Gas (RTDG) e il valore della rete di proprietà comunale (**VIR**) secondo la metodologia prevista dall'articolo 5 del D.M. 226/2011 e s.m.i regolarmente sottoscritta dal professionista abilitato;
- b) ad assistere il Comune di Anzola dell'Emilia nella risoluzione delle problematiche tecniche eventualmente derivanti dalle pratiche allo stesso assegnate;
- c) a relazionare in ogni momento, a richiesta dell'Amministrazione, sullo stato di avanzamento delle singole attività della prestazione;
- d) a informare il Comune di Anzola dell'Emilia in merito alle eventuali modifiche normative inerenti le attività affidate;
- e) a comunicare tempestivamente al Comune di Anzola dell'Emilia eventuali necessità connesse con l'espletamento delle attività della prestazione;

- f) a svolgere l'incarico presso i propri uffici e nelle sedi ritenute più opportune, assicurando comunque la presenza, per le attività di coordinamento, negli uffici comunali o nei luoghi dal RUP indicati, per un minimo di 4 giornate.
- g) mantenere per tutta la durata dell'incarico professionale la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, così come tutti i requisiti richiesti in fase di gara.

Articolo 3

Modalità di espletamento dell'incarico

L'incaricato, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi anche del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, sulle quali attività l'incaricato si impegna a vigilare per assicurare la conformità e la congruenza del lavoro con la pianificazione generale di cui al presente capitolato. Resta inteso che la responsabilità relativa all'esecuzione delle attività, oggetto del presente capitolato è a carico dell'incaricato.

L'incaricato nello svolgimento del servizio avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, con gli enti e gli organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle attività in cui si articola la prestazione.

L'Amministrazione garantisce la consegna al soggetto incaricato di tutta la documentazione cartacea e/o informatica necessaria per la svolgimento della prestazione. La trasmissione avverrà, in accordo con l'incaricato, a mani e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica.

Articolo 4

Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

Il compenso previsto per le attività oggetto dell'incarico è stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il rimborso delle spese e dei compensi accessori. Qualora nel corso della esecuzione dell'incarico emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente capitolato d'onori, il professionista incaricato potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal Comune, apposito provvedimento di approvazione delle prestazioni medesime e di impegno della relativa spesa. L'importo complessivo indicato nel presente Capitolato d'onori costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da parte dell'Organo competente che approvi, preventivamente ad ogni prestazione, l'aumento della somma stessa. La liquidazione avverrà a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di relativa fattura indirizzata a:

Comune di Anzola dell'Emilia Via Grimandi n. 1, 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO). C.F.80062710373
Partita IVA 00702781204

L'incaricato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto indicando altresì in fattura tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN numero conto corrente postale, dedicati ai sensi dell'art.3 L.136/2010).

L'incaricato, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il corrispettivo è composto da due parti:

1. una "parte fissa" pari a 8.000,00 € (IVA ed oneri esclusi), soggetta a ribasso in sede di offerta ;
2. una "parte a success fee", variabile in funzione del valore di stima definito dal Professionista e pubblicato nel bando di gara dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione nell'Atem "Bologna 1 e 2 Unificato" e calcolato in percentuale del 2,5% diminuita della percentuale offerta in fase di gara dal concorrente, sulla differenza fra il valore di cessione della rete come inserita nel bando di gara dalla Stazione Appaltante e la RAB relativa, intendendo con ciò la coerenza temporale fra la data di riferimento del valore di cessione e la RAB.

A titolo esemplificativo si inserisce la tabella seguente :

valore della rete			
da	a	percentuale	
€ 1.909.673,04	€ 2.500.000,00	0,00%	€ 0,00
€ 1.909.673,04	€ 3.000.000,00	2,50%	€ 27.258,17
€ 1.909.673,04	€ 3.500.000,00	2,50%	€ 39.758,17
€ 1.909.673,04	€ 4.000.000,00	2,50%	€ 52.258,17
€ 1.909.673,04	€ 4.500.000,00	2,50%	€ 64.758,17
€ 1.909.673,04	€ 5.000.000,00	2,50%	€ 77.258,17
€ 1.909.673,04	€ 5.500.000,00	2,42%	€ 86.993,62
oltre	€ 5.500.000,00	--	€ 87.000,00

In sede di gara l'offerente dovrà esprimere due ribassi percentuali:

- una ribasso percentuale che sarà applicato alla parte fissa del compenso, la cui base di gara è pari ad Euro 8.000,00
- un unico ribasso percentuale da applicare alle percentuali di compenso a success fee.

In merito al corrispettivo a risultato (success fee), si precisa che:

- a) Nel caso in cui il valore RAB pubblicato nel bando della stazione appaltante Comune di Bologna sia pari al valore RAB determinato da ARERA non verrà riconosciuto alcun corrispettivo a risultato.
- b) il compenso a risultato (success fee) sarà corrisposto solamente nel caso in cui, attraverso le attività svolte dal Professionista, il valore RAB pubblicato nel bando della stazione appaltante Comune di Bologna sia superiore a 2.500.000,00 €

Il valore massimo complessivo del corrispettivo composto dalla somma delle due parti sopra definite (parte fissa e a risultato) è fissato nell'importo massimo di 95.000,00 € (oneri ed IVA esclusi), tale limite verrà rispettato limitando la seconda quota (a success fee) al conseguente valore massimo riconosciuto.

I corrispettivi saranno liquidati al professionista con le seguenti modalità:

corrispettivo parte fissa

- il 50% verrà liquidato all'atto di sottoscrizione dell'incarico;
- il saldo verrà liquidato ad avvenuta trasmissione alla Stazione appaltante (Comune di Bologna) della documentazione relativa alla valorizzazione delle reti comunali da parte del Comune di Anzola dell'Emilia.

corrispettivo success fee (a risultato)

- Il 20% verrà liquidato ad avvenuta pubblicazione da parte della Stazione Appaltante Comune di Bologna del bando di gara per l'affidamento della rete;
- l'80 % verrà liquidato alla consegna degli impianti al gestore subentrante e ad avvenuto pagamento del corrispettivo delle reti al Comune di Anzola dell'Emilia da parte dello stesso gestore subentrante affidatario della gara espletata dalla Stazione Appaltante Comune di Bologna.

**Articolo 5
Tempi di espletamento dell'incarico**

Le attività oggetto di incarico dovranno essere tempestivamente espletate al fine di consentire al Comune di Anzola dell'Emilia la predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alla Stazione Appaltante Comune di

Bologna, in tempo utile e comunque entro 30/05/2020. si precisa che il servizio si concluderà alla cessione degli impianti al gestore subentrante.

Articolo 6 **Penali e procedimento di contestazione dell'inadempimento**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nel successivo articolo, il Comune potrà applicare una penale giornaliera pari a Euro 100,00.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il contratto.

L'addebito di eventuali penali non esonera l'incaricato dall'adempimento degli obblighi di cui si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (mediante utilizzo della pec), al quale l'incaricato avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni (mediante utilizzo della pec), entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno comunicati all'incaricato mediante utilizzo della posta elettronica certificata.

Articolo 7 **Risoluzione**

Salva la risoluzione per inadempimento (art.1453 del C.C.), l'intero contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nei seguenti casi:

- 1) ritardo nei tempi di esecuzione delle prestazioni per fatti imputabili all'incaricato eccedente i 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione;
- 2) cessione del contratto;
- 3) grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- 4) nel caso l'ammontare delle penali applicate raggiunga una quota complessiva pari al 20% della parte/quota fissa di corrispettivo;
- 5) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- 6) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- 7) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- 8) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- 9) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione.

L'Amministrazione notificherà all'incaricato mediante posta elettronica certificata l'inadempimento contestato e dichiarerà risolto di diritto il contratto. Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di mettere in mora l'incaricato assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora entro il termine assegnato, non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento l'Amministrazione si riterrà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelle relative alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

Resta salvo, in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei conseguenti e ulteriori/maggiori danni.

Articolo 8 **Recesso**

L'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata

Nei casi precedenti, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni effettuate, purché prestate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 9

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non è dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria. In capo all'aggiudicatario è richiesta la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 10

Esecutività del capitolato d'oneri

Il presente Capitolato d'oneri è parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sarà regolato il rapporto tra il soggetto incaricato e il Comune. Esso è impegnativo a tutti gli effetti per il soggetto incaricato sin dal momento della presentazione dell'offerta, per tutti i servizi oggetto della procedura di gara.

Articolo 11

Subappalto e divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto.

L'eventuale subappalto è limitato nelle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Articolo 12

Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle risultanze del servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, senza alcuna restrizione, procedere con la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati e della documentazione prodotta anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista possa sollevare obiezione, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Articolo 13

Riservatezza e Privacy

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e della disciplina Comunitaria secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

L'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 15 Spese contrattuali

Saranno posti a carico dell'affidatario per effetto della stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata autenticata, specificatamente le marche da bollo necessarie e gli eventuali diritti di segreteria.

Articolo 16 Responsabile Unico del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è l'Arch. Aldo Ansaloni, Direttore dell'Area Tecnica del Comune di Anzola dell'Emilia

Articolo 17 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale si farà ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.



Comune di Anzola dell'Emilia

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA RETE GAS**

**Requisiti di qualificazione ed Elementi di
valutazione delle offerte**

Il Direttore
Dell’Area Tecnica

Arch. Ansaloni Aldo

Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione

Potranno partecipare i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- a) Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)
- b) Iscrizione almeno decennale all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri o dei Geologi.
- c) Comprovata esperienza, almeno decennale nell'ultimo ventennio, per avere ricoperto ruoli direttivi presso Gestori della distribuzione del gas naturale, sia pubblici che privati, con responsabilità diretta nella gestione delle reti ed impianti.
- d) Aver svolto o avere in corso, negli ultimi dieci anni, da parte di Enti locali e Pubbliche Amministrazioni almeno tre incarichi professionali inerenti la ricognizione e la valutazione delle reti e degli impianti di proprietà degli Enti locali o delle Pubbliche Amministrazioni.
- e) Aver svolto o avere in corso, negli ultimi dieci anni, da parte di Enti locali e Pubbliche Amministrazioni almeno un incarico professionale relativo alla revisione della RAB (secondo le modalità definite dall'articolo 4 della Deliberazione Arera 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016) della rete e degli impianti di proprietà di Enti locali o Pubbliche Amministrazioni.
- f) Non essere un lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza come previsto dall'art.5 comma 9 del D.L.95/2012 e s.m.ii..
- g) Assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con gli attuali gestori dell'Ambito "Bologna 1 e Bologna 2 unificati" di seguito elencati:

INRETE Distribuzione Energia SPA

CH4 Lizzano S.r.l..

A Tutta Rete S.r.l.

AS RETIGAS s.r.l

ITALGAS SPA

A titolo esemplificativo del requisito di cui alla lettera g), si specifica che il professionista incaricato della valutazione economica non deve trovarsi nei confronti dei soggetti gestori dell'Ambito Bologna 1 e Bologna 2 in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e direzione regionale;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni;
- ricorrenza di una situazione diversa da quelle precedentemente rappresentante, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza,
- avere relazioni di affari con il soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas metano dell'ambito Bologna 1 e Bologna 2, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Procedura di gara

Il servizio di supporto tecnico - amministrativo al RUP per la valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, mediante gara espletata dalla Centrale di Committenza del Comune di Cento (FE).

Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è composto da due parti:

1. una "parte fissa" pari a 8.000,00 € (IVA ed oneri esclusi), soggetta a ribasso in sede di offerta ;
2. una "parte a success fee", variabile in funzione del valore di stima definito dal Professionista e pubblicato nel bando di gara dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione nell'Atem "Bologna 1 e 2 Unificato" e calcolato in percentuale del 2,5% (soggetta a ribasso), sulla differenza fra il valore di cessione della rete come inserita nel bando di gara dalla Stazione Appaltante e la RAB relativa, intendendo con ciò la coerenza temporale fra la data di riferimento del valore di cessione e la RAB.

A titolo esemplificativo si inserisce la tabella seguente :

valore della rete			
da	a	percentuale	
€ 1.909.673,04	€ 2.500.000,00	0,00%	€ 0,00
€ 1.909.673,04	€ 3.000.000,00	2,50%	€ 27.258,17
€ 1.909.673,04	€ 3.500.000,00	2,50%	€ 39.758,17
€ 1.909.673,04	€ 4.000.000,00	2,50%	€ 52.258,17
€ 1.909.673,04	€ 4.500.000,00	2,50%	€ 64.758,17
€ 1.909.673,04	€ 5.000.000,00	2,50%	€ 77.258,17
€ 1.909.673,04	€ 5.500.000,00	2,42%	€ 86.993,62
oltre	€ 5.500.000,00	--	€ 87.000,00

In sede di gara l'offerente dovrà esprimere due ribassi percentuali:

- una ribasso percentuale che sarà applicato alla parte fissa del compenso, la cui base di gara è pari ad Euro 8.000,00
- un unico ribasso percentuale da applicare alle percentuali di compenso a success fee.

Il valore massimo complessivo del corrispettivo composto dalla somma delle due parti sopra definite (parte fissa e a risultato) è fissato nell'importo massimo di 95.000,00 € (oneri ed IVA esclusi), tale limite verrà rispettato limitando la seconda quota (a success fee) al conseguente valore massimo riconosciuto.

Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi sotto indicati:

offerta economica: max punti 20/100
offerta tecnica: max punti 80/100
punteggio complessivo max 100 punti

Offerta economica: max punti 20:

Ribasso sulla parte fissa: max punti 5;

Ribasso sulla parte variabile: max punti 15.

Offerta tecnica : max punti 80:

- Professionalità del concorrente max punti 50/80:

- nel settore della gestione della distribuzione del gas: max punti 25/50;
- per attività svolte o in fase di svolgimento per la valutazione di beni di proprietà degli Enti locali e

Pubbliche Amministrazioni: max punti 25/50.

Saranno valutate la conoscenza e la comprensione del contesto normativo ed operativo del mercato italiano della distribuzione del gas naturale in ambito comunale, rilevate dalle specifiche esperienze maturate dal concorrente, in relazione alla posizione, incarico o ruolo attribuitogli.

Con tale punteggio si intende valutare in modo particolare le conoscenze dirette maturate nello specifico settore della distribuzione del gas in riferimento alle specifiche problematiche inerenti la valorizzazione delle reti di proprietà degli enti locali e Pubbliche Amministrazioni.

- Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio offerto desunte dalla offerta tecnica del concorrente: max punti 30/80.

Saranno valutate le caratteristiche ed il contenuto del servizio offerto: in particolare, la valutazione terrà conto della completezza, qualità e funzionalità dei servizi di supporto proposti riguardo alle diverse attività richieste; contestualmente, sarà considerata l'efficacia dell'articolazione dei servizi di supporto proposti, in relazione alle funzioni da svolgere.

Nelle valutazioni si riterranno più adeguate quelle offerte la cui concezione organizzativa del servizio ed i miglioramenti previsti consentano di stimare il livello di specifica professionalità e qualità del concorrente al fine di rispondere agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Modalità di assegnazione dei Punteggi

Attribuzione punteggio offerta economica:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}} \text{)} = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}} \text{)} = X * (1-X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Attribuzione Punteggio offerta tecnica:

In relazione ai criteri di valutazione offerta tecnica, si procederà, mediante il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo gli elementi precedentemente descritti, prescindendo dalla motivazione del preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Al termine dei confronti, si procederà a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Si precisa quanto segue:

- nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati con il seguente metodo: "media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari": fatte salve tutte le necessarie operazioni di riparametrazione al fine dell'assegnazione, ad almeno un concorrente del 100% del peso individuato per ogni elemento/sottoelemento;

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando che, se ritenuta idonea, ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Per la valutazione della professionalità del concorrente verranno considerati i seguenti elementi desunti dal curriculum professionale del candidato:

50 punti

1. Anzianità di iscrizione all'Albo professionale;
2. Specifica esperienza professionale maturata nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;
3. Specifica esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività di valutazione dei reti ed impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà di Enti locali o Pubbliche Amministrazioni;

Per la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio offerto verranno considerate le modalità di espletamento del servizio desumibili dalla offerta tecnica presentata dal concorrente in fase di gara e consistente in un massimo di 8 facciate A4 con massimo 40 righe per ciascuna facciata. La commissione confronterà le diverse offerte sulla base dei seguenti elementi:

30 punti

- 1) Descrizione del percorso di determinazione del valore di cessione della rete comunale;
- 2) Metodologia di determinazione del valore della c.d. "RAB depressa" (disallineata con le medie di settore) di cui all'art. 22 della Delibera n. 775/2016/R/Gas delle reti ed impianti di proprietà comunale;
- 3) Metodologia di determinazione del valore a Linee Guida delle reti ed impianti di proprietà comunale;
- 4) Modalità di supporto al RUP per le attività propedeutiche alla cessione delle reti ed impianti di proprietà comunale.

Soglia minima di qualità richiesta

I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione offerta tecnica, abbiano raggiunto un punteggio complessivo offerta tecnica non inferiore a punti 50 degli 80 massimi assegnabili. Pertanto, le offerte tecniche che non raggiungeranno i 50 punti verranno escluse e non saranno ammesse al proseguo della gara.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso.

I ribassi percentuali offerti dovranno essere espressi in cifre, con un massimo di tre cifre dopo la virgola. Le eventuali cifre successive alla terza saranno troncate e non si procederà all'arrotondamento.

Non sono ammesse altre voci di spesa, di qualsiasi natura.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

Sono considerate nulle le offerte condizionate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente vantaggiosa e idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei contratti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sul offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica la cui data di svolgimento sarà successivamente comunicata agli interessati.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
655	03/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE GAS DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2019	16140	2019	253	122.518,00 1.01.06.03.00	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	INCARICO PER RIVALUTAZIONE RETE GAS - UFFICIO TECNICO

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

122.518,00